

MyAdvice

FORMAZIONE & APPROFONDIMENTI

Consulenza patrimoniale

IL VALORE AGGIUNTO PER UNA RELAZIONE A 360°

Portafoglio & Investimenti
CRESCITA SOSTENIBILE:
L'EUROPA HA UN PIANO

Crescita professionale
ELICITAZIONE, L'ARTE DI
OTTENERE INFORMAZIONI



Consulenza al patrimonio



Un anno di tempo per conoscere il nuovo cliente

Sentenza 10333-2018.

Il giudizio della Corte si è soffermato su un caso molto particolare di polizza assicurativa di ramo III dove era stato fatto figurare un unico strumento di investimento (di tipo index linked), quindi privo di tutti i normali presidi di diversificazione che sono imposti in caso di attività gestoria (comunque riportata dal contratto e regolarmente "incassata"). Denunciava contestualmente poca trasparenza nel contratto (già nei contenuti, infatti, lontano dalle "normali" polizze unit linked) e altresì la mancanza nella polizza stessa del riferimento alla possibilità di investimento in un unico strumento.

Insomma una vistosa e chiara distorsione del normale investimento assicurativo, sia nella più tradizionale forma della gestione separata con rischio a carico della compagnia, sia nella forma di unit

linked in quote di OICR con rischio finanziario a carico dell'investitore.

La giustificazione adottata dalla Cassazione nella decisione in merito a questo evidente abuso del contratto assicurativo (in altri casi già rilevato in passato) è stata quella di affermare il rischio della conservazione del capitale in capo alla compagnia come prerogativa di una polizza assicurativa; ciò potrebbe portare il mondo delle compagnie ad interrogarsi sulla natura di tutti i contratti assicurativi di investimento che questo aspetto non lo presentano (sostanzialmente le Unit Linked del ramo III e parzialmente le c.d. ramo misto). Lasciando a chi di competenza i giusti orientamenti, qui di seguito espongo alcuni richiami a mio giudizio utili. Se l'aspetto relativo all'esenzione dalle imposte di successione è al momento fuori di-

dall'assicuratore, e rappresenta la componente prettamente finanziaria del contratto.

Del resto, questi strumenti, con riferimento ai quali le assicurazioni tipicamente mantengono almeno una parte anche minima di rischio sia esso attuariale, demografico o sul capitale, sono classificati tra quelli assicurativi anche dalla giurisprudenza comunitaria (decisione della Corte di giustizia Ue, 1 marzo 2012, C-166-11) secondo cui "benché ... il rischio finanziario di tali investimenti gravi sul sottoscrittore ... i contratti detti 'unit linked', op-

pure 'collegati a fondi d'investimento' ... sono normali in diritto delle assicurazioni" e "il legislatore dell'Unione ha ritenuto che questo tipo di contratti rientri in un ramo dell'assicurazione sulla vita".

In sintesi, sulla base del breve inquadramento sistematico appena delineato, le polizze linked, pur in presenza di una connessione con il rischio finanziario che li caratterizza, sono considerate, tanto in ambito nazionale tanto in ambito europeo, alla stregua di prodotti rientranti nel ramo previdenziale.

I profili tributari "confermativi" della natura assicurativa delle polizze a contenuto finanziario

Sul regime delle polizze vita a contenuto finanziario è anche intervenuta l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 1 aprile 2016.

Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria è bene precisare che la legge di Stabilità per il 2015 (art. 1, commi 658 e 659, della L. 23 dicembre 2014, n. 190), modificando l'art. 34, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ha limitato l'esenzione dall'imposizione reddituale



scussione anche per le unit linked e le polizze di private insurance correttamente strutturate, data la natura di contratto iure proprio della polizza, la presunta impignorabilità e inesquestrabilità tout court sono già da molto tempo irrilevanti per le polizze in generale, dovendo guardare necessariamente ad altri aspetti quali la modalità di contribuzione del capitale all'interno della stessa e la modalità della prestazione riscossa a scadenza sotto forma di rendita vitalizia. Altri strumenti presentano, invero, caratteristiche più protettive in tal senso e con maggior peso dell'aspetto previdenziale, così importante in termini di impignorabilità e inesquestrabilità.

Il punto nodale potrebbe riguardare invece l'attuale agevolazione fiscale presente su questi contratti, consistente nella compensazione senza scadenza fra redditi di capi-

tale e redditi diversi prodotti all'interno del contenitore; questo può rappresentare un punto oggetto di intervento ad hoc da parte del legislatore fiscale. Per il resto occorrerebbe un intervento legislativo ex novo e specifico prima di disconoscere l'attuale esenzione dalle imposte di successione anche per i contratti assicurativi unit linked (magari a corollario della proposta di legge 2830 giacente dal 2015 in Parlamento sulle nuove imposte di successione, ma anche qui a patto di scardinare la natura del contratto stesso riconosciuto dall'art. 1920 del codice civile).

Quindi occhi e orecchie aperti considerando che il contratto assicurativo è solo uno delle diverse soluzioni per rispondere in modo efficiente al motivo principale per cui questi strumenti vengono utilizzati: il passaggio generazionale a 360 gradi del proprio patrimonio.

INSURANCE



**FILIPPO
BERTACCHE**

*Top Professionista PFAwards'18
PFSpecialist'18 in Consulenza
Previdenziale - Consulenza fiscale
- Credito e finanziamenti*

ai soli capitali a copertura del rischio demografico percepiti dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2015 di contratti di assicurazione sulla vita in caso di morte dell'assicurato. Prima di questa modifica legislativa l'esenzione era totale: era, infatti, escluso da tassazione l'intero ammontare delle somme corrisposte, comprensivo anche degli eventuali rendimenti di natura finanziaria.

Nel sistema attuale occorre, pertanto, distinguere tra le polizze di "puro" rischio, come la cosiddetta «temporanea caso morte», e le polizze di tipo

"misto", caratterizzate anche da una componente finanziaria. I proventi appartenenti a quest'ultima tipologia rientrano nella categoria dei redditi

Nel sistema attuale occorre distinguere tra le polizze di "puro" rischio, come la cosiddetta «temporanea caso morte», e le polizze di tipo "misto", caratterizzate anche da una componente finanziaria